

Rimini, 17 ottobre 2023

Prot. n. 347/2023

Gentile Iscritto/a,

la presente per metterLa a conoscenza che in data 26/08/2023 è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia del 04 agosto 2023 n.109, **Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24 -bis , rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g) , del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c) , nn. 1 e 2, pubblicato sulla G.U. n°187 dell'11 Agosto 2023**, di cui si allega copia.

Il Dm chiarisce quali contenuti deve avere l'albo dei CTU consulenti tecnici d'ufficio, i requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, cosa deve contenere la domanda d'iscrizione, i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione e vigilanza, come avviene la sospensione e la cancellazione volontaria, le disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell'elenco nazionale, il trattamento dei dati personali, le disposizioni transitorie, il monitoraggio, la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare per i CTU già iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della presente norma, si rimanda all'art.10 Disposizioni Transitorie, che si riporta qui di seguito:

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall'articolo 6, comma 1.

2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni già fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all'articolo 5, comma 5.

Di seguito il link con il testo del Decreto 4 agosto 2023, n. 109.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/11/23G00121/sg>

IL PRESIDENTE

Fondazione RPT Rimini
Geom. Massimo Giorgetti

